Operazioni straordinarie. Le possibilità aperte dalle ultime novità per massimizzare i vantaggi fiscali

Conferimenti, holding premiate

La società potrà beneficiare delle regole su patent box e transfer pricing

FOCUS

Davide Cagnoni
Alessandro Germani

Nel conferimento d'azienda, spesso utilizzato nelle riorganizzazioni infragruppo, la conferente effettua un aumento di capitale in una **newco** o in una società preesistente e in cambio riceve una **partecipazione**. L'operazione, che si concretizza mediante l'apporto di beni in natura, richiede una perizia di stima, affidata a un esperto scelto dalla conferente nel caso di Srl, nominato dal tribunale in caso di Spa, che non deve essere anteriore di oltre sei mesi alla data di esecuzione del conferimento (massima notariato Milano n. 117/11). Poiché fra la data di riferimento della perizia e quella di efficacia del conferimento i beni aziendali subiscono una naturale evoluzione, si rende necessaria una situazione patrimoniale a tale data più recente: i differenti valori determineranno un conguaglio che, assumendo natura di credito/debito fra le parti, consente di mantenere immutato l'equity della conferitaria.

Dal punto di vista contabile, in capo alla conferente emerge una plusvalenza, determinata dal confronto fra il valore di perizia degli assets trasferiti e quello contabile e/o dall'avviamento. Essa troverà naturale riscontro nei maggiori valori dei beni iscritti dalla conferitaria, il cui incremento di equity nel passivo verrà suddiviso fra capitale e riserva da conferimento, avente natura di sovrapprezzo in caso di beneficiaria preesistente. Tale incremento verrà tuttavia ridotto dell'importo del fondo imposte differite calcolate sulle plusvalenze latenti (Oic 25). In ogni caso, se le società coinvolte redigono il bilancio consolidato, questi maggiori valori vanno eliminati in quanto non realizzati verso terzi.

Fiscalmente l'operazione è neutra, il che significa che per la conferente la partecipazione assume lo stesso valore fiscale dell'azienda conferita e la plusvalenza realizzata costituirà una variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi. La conferitaria, invece, iscrivendo in bilancio i maggiori valori emersi in perizia, dovrà compilare il quadro RV di riconciliazione fra valori contabili e fiscali, a meno che non opti, ex articolo 176 comma 2-ter Tuir, per l'assoggettamento a sostitutiva dei maggiori valori. La neutralità fiscale resta a prescindere dalla tecnica contabile di iscrizione dei beni nel bilancio della conferitaria: nella contabilizzazione a saldi chiusi si iscrive il valore residuo dei beni, a saldi aperti si iscrivono costo storico e relativo fondo. Contabilmente gli ammortamenti effettuati dalla conferitaria restano i medesimi, fiscalmente l'eventuale maggior importo rispetto a quello contabile sarà deducibile ex articolo 109 comma 4 lettera b) Tuir (norma Adc 178).

I PUNTI CRITICI
Da valutare le ricadute sulla conferente delle disposizioni sulle compagini di comodo e della disciplina Iva

Particolare attenzione meritano inoltre i riflessi fiscali legati alla natura della conferente post operazione. Ad esempio, se la stessa diviene una holding, di mera gestione di partecipazioni oppure operativa, quando conserva il management a supporto dell'intero gruppo e/o il marchio, è opportuno tener conto della disciplina delle società di comodo che, se è superabile per la holding operativa grazie ad adeguati ricavi sotto forma di dividendi, servizi infragruppo, royalties, rappresenta un limite nei casi di mera gestione di partecipazioni. Stesso dicasi per la criticità Iva derivante dal fatto che la gestione delle partecipazioni non dà diritto alla detrazione. Infatti, in presenza di servizi infragruppo e di royalties, si può valutare la separazione delle attività ex articolo 36 Dpr 633/72, che consente di detrarre l'Iva sui costi direttamente afferenti alle attività imponibili. Per i costi promiscui, invece, si farà riferimento a criteri specifici e, in via residuale, al rapporto fra i volumi di affari delle attività (circolare 22/5/81 n. 18/331568, Cassazione 6255/12).

Infine, la holding potrà beneficiare di alcune tra le principali novità fiscali in via di definizione. In primis il patent box, introdotto dalla legge di stabilità 2015 e in attesa del decreto attuativo, ottimizzando in chiave fiscale la collocazione e lo sfruttamento di alcuni intangibles (ad esempio il marchio) in Italia. In secondo luogo la possibilità, introdotta dallo schema di decreto internazionalizzazione con norma di interpretazione autentica, di non applicabilità del transfer pricing ex articolo 110 comma 7 Tuir ai servizi infragruppo prestati a controllate residenti, restando applicabile solo ai rapporti con controllate non residenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sole 24 ORE.com



QUOTIDIANO DEL FISCO
Approfondimenti su spese processuali e Iva non versata

Sul Quotidiano del Fisco l'offerta informativa in materia tributaria. Il Quotidiano del Fisco offre una panoramica completa di notizie e approfondimenti per gli operatori professionali. Nell'edizione di oggi:

- un articolo di **Michela Grisini** sull'omesso versamento Iva di cui risponde l'amministratore e non la società;
- un articolo di **Ferruccio Bogetti** e **Gianni Rota** sulle spese processuali nei procedimenti di volontaria giurisdizione

www.quotidianofisco.ilsole24ore.com

LIBERA CIRCOLAZIONE

Frontalieri, tensione Italia-Svizzera

Il segretario generale della Farnesina, Michele Valensise, ha convocato ieri l'ambasciatore della Confederazione svizzera Giancarlo Kessler per esprimergli la preoccupazione italiana per le misure introdotte dalle autorità cantonali ticinesi a carico dei lavoratori **frontalieri** italiani.

Di recente le autorità del Ticino hanno, infatti, imposto l'obbligo di presentare il casellario giudiziale per il rilascio dei permessi di dimora e di lavoro, per cui l'Italia ha già chiesto alla Commissione Ue di avviare una procedura di infrazione contro la Svizzera.

In una nota il ministero degli Esteri precisa che «si tratta di misure in violazione dell'accordo europeo sulla libera circolazione delle persone del 1999, palesemente discriminatorie nei confronti di cittadini italiani e in contraddizione con l'eccellente stato delle relazioni bilaterali». Nell'incontro, il segretario generale ha chiesto l'impegno delle autorità di Berna «per porre termine a una situazione che suscita profonda insoddisfazione in Italia».

Da parte sua, l'ambasciatore Kessler ha confermato che «le autorità federali svizzere considerano tali misure incompatibili con gli obblighi derivanti dall'accordo» e ha assicurato che avrebbe tempestivamente informato le sue autorità sul crescente rilievo della questione per l'Italia e sulle aspettative di una sua rapida soluzione.

Allarmato il presidente del governo del Ticino, Norman Gobbi, secondo «convocare l'ambasciatore è un gesto esagerato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA